

Freedom, Security & Justice: European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2026, n. 3

EDITORIALE SCIENTIFICA

DIRETTRICE

Angela Di Stasi
Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano †
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU – già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari †
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Profesor Emérito de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna – già Giudice della Corte di giustizia dell'UE

COMITATO DEI REFEREES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova **Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza **Fiammetta Borgia**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "Tor Vergata" **Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno **Raffaele Cadin**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano **Federico Casolari**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna **Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia **Anna Cavaliere**, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno **Giovanni Cellamare**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari **Giuseppe D'Angelo**, Ordinario di Diritto e religione, Università di Salerno **Sara De Vido**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia **Valeria Di Comite**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro" **Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa **Carmela Elefante**, Associato di Diritto e religione, Università di Salerno **Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València **Valentina Faggiani**, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada **Caterina Fratea**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona **Ana C. Gallego Hernández,** Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla **Pietro Gargiulo**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo **Francesca Graziani**, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" **Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Elspeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS **Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén **Ivan Ingravallo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari **Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova **Luigi Kalb**, Ordinario f.r. di Procedura Penale, Università di Salerno **Gianfranco Liace**, Associato di Diritto dell'economia, Università di Salerno **Luisa Marin**, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria **Simone Marinai**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa **Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata **Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille **Michele Messina**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina-Esperto Giuridico presso la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles **Stefano Montaldo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino **Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London **Claudia Morviducci**, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre **Michele Nino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Criseide Novi**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Foggia **Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Leonardo Pasquali**, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa **Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Francesca Perrini**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina **Gisella Pignataro**, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno **Emanuela Pistoia**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo **Anna Pitrone**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina **Concetta Maria Pontecorvo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma **Santiago Ripol Carulla**, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona **Angela Maria Romito**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari **Gianpaolo Maria Ruotolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia **Teresa Russo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno **Alessandra A. Souza Silveira**, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho **Ángel Tinoco Pastrana**, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla **Sara Tonolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova **Chiara Enrica Tuo**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova **Talitha Vassalli di Dachenhausen**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Alessandra Viviani**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Siena **Valentina Zambrano**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Alessandra Zanobetti**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di
Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno

Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" www.fsjeurostudies.eu
Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli
CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017

Indice-Sommario
2026, n. 3

Editoriale

Quale diritto internazionale nel contesto degli attuali scenari di guerra? p. 1
Giuseppe Cataldi

Saggi e Articoli

Implementing the EU Pact at the external borders: readiness, interoperability and safeguards in Spain, Lithuania and Bulgaria p. 16
Mª Ángeles Cano Linares

Sanzioni economiche come norme di applicazione necessaria e contratti internazionali: una relazione intricata p. 46
Angelo Davì, Alessandra Zanobetti

La circolazione internazionale delle armi, la *due diligence* dello Stato esportatore e la protezione dei diritti umani nel contesto internazionale ed europeo p. 67
Alessandra Pietrobon

Cum Grano Salis: segnalazioni, controlli Schengen e immunità parlamentare europea p. 96
Angela Procaccino

Artificial Intelligence in EU migration and border control: balancing security, efficiency and fundamental rights p. 126
César A. Villegas Delgado

Dialogo a due voci: Corte di Strasburgo e giudice nazionale

L'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte EDU tra ordinamento interno e garanzie convenzionali p. 157
Gaetano De Amicis

La "creatività" e l'interpretazione "intersistemica" della Corte di Strasburgo nel dialogo con il giudice nazionale p. 180
Guido Raimondi

Commenti e Note

Effettività della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e *standard* nazionale di protezione dei diritti fondamentali nella sentenza *Lin II* della Corte di giustizia p. 187
Matteo Agostino

Codification of ambiguity in the European Pact on Migration and Asylum. The case of *de facto* detention in the Pantelleria hotspot p. 221
Greta Albertari

Il nuovo quadro europeo anticorruzione e le ricadute interne: la direttiva (UE) 2026/1021 tra principio di leale cooperazione e "vuoti di tutela" p. 247
Andrea Castaldo, Marco Siligato

La troisième vague dans la protection des victimes d'infractions pénales en droit de l'Union européenne: réflexions à la lumière de la révision de la directive 2012/29/UE p. 284
Alessandro Rosanò

The principle of *non-refoulement* in the face of climate-induced migration. Prospects for protection under the Inter-American human rights system p. 308
Martina Sardo

L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI CONDANNA DELLA CORTE EDU TRA ORDINAMENTO INTERNO E GARANZIE CONVENZIONALI

Gaetano De Amicis*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le precedenti soluzioni individuate nell'ordinamento italiano per "via pretoria". – 3. Il nuovo sistema dei rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 4. Le alternative decisorie della Corte di cassazione. – 5. La fase "rescissoria". – 6. La riapertura del processo dinanzi ai giudici di merito. – 7. Uno sguardo d'insieme sulle prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo strumento impugnatorio. – 8. L'estensione dell'ambito di operatività dell'impugnazione a diritti diversi da quelli oggetto di accertamento della Corte di Strasburgo. – 9. Dubbi sul divieto di riforma peggiorativa. – 10. Il successivo controllo "esterno" sull'esito del procedimento interno di revisione delle condanne ritenute "inique" dalla Corte EDU. – 11. Conclusioni.

1. Premessa

L'ingresso nel sistema italiano della cd. "revisione europea", avvenuto per effetto di un rilevante intervento normativo operato dal legislatore nel 2022, risponde alle numerose istanze sovranazionali che esigevano l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un meccanismo idoneo a dare esecuzione alle decisioni definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo, in ossequio al disposto di cui all'art. 46, par. 1, della Convenzione europea (CEDU), secondo cui «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti».

Secondo la Raccomandazione Rec (2000)2 del 19 gennaio 2000 del Comitato dei Ministri – organo di controllo dell'esecuzione delle sentenze di Strasburgo *ex* art. 46, par. 2, CEDU – gli Stati soccombenti dinanzi alla Corte EDU non devono provvedere solo a versare somme a titolo di equa soddisfazione ai ricorrenti vittoriosi, ma sono tenuti anche ad adottare ogni misura che, adattandosi alle peculiarità del caso concreto, risulti idonea a porre fine alla violazione constatata.

L'obbligo di conformarsi alle statuizioni della Corte EDU è incondizionato e vincolante per lo Stato membro soccombente a Strasburgo, spettando al Comitato dei Ministri vigilare sull'esecuzione della sentenza, compresa l'adozione di misure individuali e generali che assicurino la *restitutio in integrum* della posizione del ricorrente

* Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. Indirizzo e-mail: gaetano.deamicis@giustizia.it.

vittorioso, a meno che tale risultato sia materialmente impossibile o comporti un onere sproporzionato per lo Stato medesimo[1]. Tale obbligo è "di risultato" poiché allo Stato parte è attribuita la libertà di scegliere, sotto la diretta sorveglianza del Comitato dei Ministri, i mezzi attraverso cui realizzare l'obiettivo, purché gli stessi risultino compatibili con le conclusioni raggiunte nella sentenza di condanna pronunciata dalla Corte europea.

Il nuovo strumento impugnatorio previsto dall'art. 628-*bis* cod. proc. pen., sulle cui forme e modalità di applicazione già si registra una interessante elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, costituisce per certi versi una valvola di sicurezza a garanzia della complessiva affidabilità del sistema normativo interno e della prevedibilità delle sue decisioni[2].

A seguito della recente modifica normativa, infatti, la Corte di cassazione è destinata ad accrescere il proprio ruolo di supremo organo giurisdizionale a presidio dell'equilibrio complessivo e della stabilità nomofilattica dell'ordinamento attraverso l'esercizio di delicate funzioni di raccordo con le pronunce di condanna emesse dalla Corte EDU, filtrandone la sostanza decisoria e argomentativa in relazione al provvedimento interno all'origine della violazione convenzionale i cui accertati effetti pregiudizievoli devono essere rimossi[3].

---

[1] Cfr., al riguardo, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 29 maggio 2019, *Ilgar Mammadov c. Azerbaijan*, par. 151; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 11 luglio 2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo*.

[2] In generale, sul nuovo istituto processuale, v., anche per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, R.M. GERACI, *Il ricorso straordinario per eseguire le sentenze della Corte e.d.u.*, in *Discrimen*, 22 dicembre 2023, p. 4; R.M. GERACI, *Un'attesa lunga vent'anni: il ricorso straordinario per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in *Processo Penale e Giustizia*, 2022, p. 189; S. LONATI, *Richiesta per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: il nuovo art. 628-bis c.p.p.*, in *Sistema penale*, 27 aprile 2023, p. 1 ss.; S. LONATI, *Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee*, Padova, 2023, p. 1 ss.; P. SPAGNOLO, *Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *L'ennesima riforma delle impugnazioni tra aspettative deluse e profili controversi*, Torino, 2023, p. 207; R. CASIRAGHI, *Uno specifico rimedio per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in *Diritto penale e processo*, 2023, p. 197 ss.; A. MANGIARACINA, *Le impugnazioni straordinarie. Qualche "ritocco" all'esistente e un nuovo rimedio: basterà?*, in D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, Padova, 2023, p. 944 ss.; G. DE AMICIS, *Giudicato interno e sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo: un nuovo strumento di governo della cedevolezza del giudicato nazionale*, in *Sistema penale*, 3 maggio 2023, p. 1 ss.; G. DE MARZO, *Brevi note in tema di attuazione delle sentenze della Corte di Strasburgo (art. 628-*bis *c.p.p.)*, in *Foro italiano*, 2023, II, p. 656 ss.; L. RAPISARDA, *Il primo banco di prova per l'art. 628-*bis *c.p.p.: la Cassazione saggia l'elasticità del dettato normativo*, in *Cassazione penale*, 2024, p. 1974; B. LAVARINI, *Un nuovo rimedio "bifasico" per l'esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo*, in *Legislazione penale*, 11 maggio 2023, p. 3; B. LAVARINI, *I rimedi per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in G.L. GATTA, M. GIALUZ (a cura di), *Riforma Cartabia. Modifiche al sistema penale*, II, Torino, 2024, p. 507.

[3] È opportuno ricordare che l'operatività del nuovo mezzo di impugnazione ha reso necessaria l'introduzione di una specifica previsione tabellare. Nell'ambito delle nuove Tabelle di organizzazione della Corte di cassazione per il quadriennio 2026-2029 è stata infatti modificata la disposizione di cui al par. 72.4, relativa agli altri criteri di distribuzione degli affari sezionali, prevedendosi, in particolare, che *«...sulla richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. … decide, qualora si tratti di provvedimenti emessi dalle sezioni ordinarie, la sezione individuata secondo il criterio previsto per l'annullamento con rinvio e, per la Settima sezione, la sezione ordinaria competente a esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio*

L'efficacia dell'intervento normativo, tuttavia, rischia di avere un'incidenza, come vedremo, solo parziale sulla complessiva tenuta del sistema, che avrebbe avuto bisogno, per la sua piena funzionalità, della necessaria integrazione legata alla ratifica dello strumento cooperativo previsto dal Protocollo addizionale n. 16 alla CEDU[4].

Il ricorso al parere consultivo contemplato da tale protocollo, infatti, se prudentemente utilizzato, potrebbe consentire alla Corte di legittimità di agire in una prospettiva anticipatoria di prevenzione dei possibili conflitti con gli orientamenti della giurisprudenza convenzionale, muovendo dai consolidati approdi interpretativi già delineati (e finanche in vista di un loro possibile mutamento o correzione di rotta), laddove gli effetti dello strumento impugnatorio introdotto nel codice di rito paiono confinati nella diversa, e certamente più limitata, prospettiva "riparatoria" della mera rimozione di un *vulnus* – processuale o sostanziale – recato al sistema.

L'asimmetria così rinvenibile nel nostro ordinamento, in quanto obiettivamente legata all'assenza di uno strumento "proattivo" in grado di ampliare i canali di dialogo con la Corte EDU, costituisce un fattore limitativo delle potenzialità di collaborazione dell'ordinamento, la cui negativa incidenza il legislatore dovrebbe attentamente soppesare, ove si consideri che il Protocollo 16 è entrato in vigore il 1° agosto 2018 e che gli Stati Parti risultano assai numerosi: ben venticinque, alla data del 17 ottobre 2025.

2. Le precedenti soluzioni individuate nell'ordinamento italiano per "via pretoria"

Anteriormente all'intervento normativo del 2022, la Corte di cassazione e la Corte costituzionale avevano fatto ricorso ad alcuni istituti processuali, previsti per altre finalità, individuandovi dei rimedi volti ad attuare le decisioni di condanna della Corte EDU, rimedi che, tuttavia, presentavano il limite, da un lato, di non costituire dei meccanismi integralmente restitutori, perché frutto di strumenti preposti al raggiungimento di diverse finalità, dall'altro, di violare il principio di tassatività delle impugnazioni.

Una rapida rassegna al riguardo consente di richiamare:

a) la restituzione nel termine per proporre impugnazione per l'imputato contumace *ex* art. 175 cod. proc. pen.[5];

b) il ricorso straordinario per errore di fatto (quanto ai vizi rilevati nel giudizio di legittimità)[6];

---

dei provvedimenti emessi dalla sezione originariamente assegnataria del ricorso». Al di fuori della suddetta ipotesi, inoltre, il ricorso è assegnato alla sezione competente per materia (par. 72.5.).

[4] Sul tema v., in generale, E. ALBANESI, *Corte costituzionale e parere della Corte EDU tra questioni di principio e concretezza del giudizio costituzionale*, Torino, 2021.

[5] Al riguardo v., in particolare, Sez. 5, n. 4395 del 15/11/2006, dep. 2007, *Cat Berro*, Rv. 235446 – 01; Sez. 1, n. 32678 del 12/07/2006, *Somogyi*, Rv. 235035 – 01.

[6] Cfr. Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, *Drassich*, Rv. 241753 – 01, secondo cui può farsi ricorso alla procedura straordinaria di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen. per dare esecuzione ad una sentenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che ha rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di legittimità e che abbia resa iniqua la sentenza della Corte di cassazione, indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, la misura interna per porre rimedio alla

c) la cosiddetta revisione europea, frutto dell'intervento della Consulta che, con la sentenza n. 113 del 7 aprile 2011, aveva adattato la revisione interna disciplinata dall'art. 630 cod. proc. pen. alla riapertura del processo per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo (strumento, peraltro, ritenuto praticabile anche in materia di prevenzione[7] e in caso di cessazione della materia del contendere dinanzi alla Corte EDU, con la conseguenziale cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 37 CEDU e 62A del regolamento CEDU[8]);

d) il ricorso al giudice dell'esecuzione nel caso di violazione concernente il titolo esecutivo e il trattamento sanzionatorio (Corte cost., sent. n. 210 del 2013)[9].

3. Il nuovo sistema dei rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

Con la disposizione dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen. – inserita nel codice di rito dall'art. 36 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – il legislatore ha previsto, inquadrandolo nel

violazione contestata. (Nel caso di specie, la Corte, facendo ricorso all'art. 625-*bis* cod. proc. pen., ha revocato una sua precedente sentenza, limitatamente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, ostativa alla declaratoria d'estinzione per prescrizione, operata *ex officio* in sede di legittimità, senza aver consentito alla difesa il contraddittorio sulla diversa imputazione).

[7] Cfr. Sez. 1, n. 50919 del 13/07/2018, *Frascati*, Rv. 274878 – 01, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU relativa a vizi procedurali (nella specie, omessa trattazione del procedimento in pubblica udienza) va individuato non nell'incidente di esecuzione, ma nella revisione "europea", secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, oggi art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che consente la riapertura del processo nel rispetto delle norme di rito violate.

[8] In tal senso v. Sez. 5, n. 16226 del 04/02/2022, *Frascati*, Rv. 283395 – 01, intervenuta a seguito della presentazione di una domanda di revisione europea da parte del medesimo ricorrente della sentenza n. 50919 cit. Nel procedimento instaurato dal privato dinanzi alla Corte EDU per il riconoscimento della violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte della norma interna (nella specie, per omessa trattazione del procedimento in pubblica udienza), la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 37 CEDU e 62 A del Regolamento CEDU, con consequenziale cancellazione della causa dal ruolo, seguita alla dichiarazione unilaterale dello Stato di avvenuta violazione e adottata all'esito di ponderata valutazione della stessa da parte della Corte EDU, pur non costituendo una condanna, ha natura ricognitiva in quanto implica il riconoscimento della violazione della norma convenzionale ed è vincolante per lo Stato, che ha il potere di adeguamento secondo gli strumenti processuali interni. In motivazione, la Corte ha precisato che tale strumento deve individuarsi nella revisione europea, di cui all'art. 630 cod. proc. pen.

[9] «*8. Bisogna ora chiedersi quale sia il procedimento da seguire per conformarsi alla sentenza della Corte Edu e, in particolare, se il giudice dell'esecuzione abbia "competenza" al riguardo. In proposito va rilevato che il procedimento di revisione previsto dall'art. 630 cod. proc. pen., quale risulta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 113 del 2011 di questa Corte, non è adeguato al caso di specie, nel quale non è necessaria una "riapertura del processo" di cognizione ma occorre più semplicemente incidere sul titolo esecutivo, in modo da sostituire la pena irrogata con quella conforme alla CEDU e già precisamente determinata nella misura dalla legge. Per una simile attività processuale è sufficiente un intervento del giudice dell'esecuzione (che infatti è stato attivato nel caso oggetto del giudizio principale), specie se si considera l'ampiezza dei poteri ormai riconosciuti dall'ordinamento processuale a tale giudice, che non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull'efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma 3, 671, 672 e 673 cod. proc. pen.)*».

nuovo Titolo III *bis* del Libro IX dedicato alle impugnazioni, un nuovo mezzo di impugnazione straordinaria, incentrato sulla richiesta alla Corte di cassazione dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni interne adottate in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli addizionali.

Si tratta di un rimedio impugnatorio di natura polivalente e a carattere unitario, poiché, da un lato, consente di individuare, come più avanti meglio si vedrà, una pluralità di soluzioni da adattare con criteri flessibili alle peculiarità del caso di specie, dall'altro, affida sempre e unicamente alla Corte di cassazione un "vaglio preliminare" su qualsiasi tipo di vizio (sostanziale o processuale) accertato in via definitiva dalle decisioni della Corte di Strasburgo, accogliendo in tal modo le indicazioni emerse all'esito dei lavori della "Commissione Lattanzi"[10].

Il legislatore supera, dunque, il previgente assetto basato sul ricorso allo strumento della cd. "revisione europea", individuato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 7 aprile 2011, quale temporanea soluzione per la "riapertura" dei processi giudicati non equi, restituendo coerenza intrinseca all'istituto della revisione della condanna penale di cui agli artt. 629 ss. cod. proc. pen., "snaturato nella sua autentica fisionomia strutturale" dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La scelta di attribuire la cognizione delle questioni oggetto di tale rimedio straordinario al giudice di legittimità è in linea con le soluzioni individuate nella maggior parte degli Stati europei e risponde alla logica di affidare al supremo organo della nomofilachia il compito di garantire l'uniformità delle decisioni in una materia centrale per la complessiva "tenuta" dei rapporti inter-ordinamentali, in conformità all'esigenza di preservare un adeguato livello di stabilità nelle forme di tutela dei princìpi sovranazionali e dei diritti dei cittadini.

Analoga soluzione è stata individuata dal legislatore delegato in occasione della riforma del processo civile, con la previsione di una nuova ipotesi di revocazione del giudicato civile in presenza di violazioni convenzionali accertate dalla Corte europea che hanno provocato un pregiudizio a un diritto di stato della persona (art. 391-*quater* c.p.c.).

L'azionabilità del rimedio nel settore civile è limitata alla ricorrenza di due condizioni: a) che la violazione accertata abbia pregiudicato un diritto di stato della persona; b) che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte EDU non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Nell'ipotesi in cui venga accolta la domanda di revocazione del giudicato civile, il legislatore ha significativamente richiamato il disposto di cui all'art. 391-*ter* c.p.c., al fine di limitare la fase rescissoria dinanzi alla Corte di cassazione solo nel caso in cui la nuova

[10] S. LONATI, *Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee*, cit., p. 297 ss.; G. DE AMICIS, *cit.*, p. 2 ss.

decisione sia possibile senza svolgere ulteriori accertamenti di fatto: una soluzione, questa, sostanzialmente analoga a quella individuata dal legislatore nel tracciare, con la previsione dell’art. 628-*bis*, comma 5, cit., i presupposti degli epiloghi decisori del nuovo strumento ivi regolato.

Il rimedio in esame, pur facendo seguito ad un provvedimento irrevocabile, si distingue dallo strumento della revisione, finalizzata al solo proscioglimento dell’imputato in presenza dei presupposti specificamente previsti dall’art. 630 cod. proc. pen., non solo per il radicamento della competenza presso la Corte di cassazione, ma anche e soprattutto perché strutturato in maniera flessibile, secondo un modulo unitario, ma suscettibile di operare in forme differenti, a seconda del tipo di violazione convenzionale accertata in sede europea.

Nel sistema convenzionale, come è noto, gli Stati contraenti sono obbligati, ai sensi dell’art. 46 CEDU, a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea, che nell’accertare le violazioni da parte degli Stati non si limita più, come nel passato, ad imporre misure risarcitorie, accordando un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU, ma tende sempre più spesso ad indicare anche il tipo di misure individuali e/o generali che lo Stato parte deve adottare al fine di eliminare le conseguenze della violazione e favorire la *restitutio in integrum*.

L’evoluzione della prassi giurisprudenziale è ormai orientata nel senso che la Corte europea ordina nel dispositivo l’adozione di misure ripristinatorie o, in generale, l’introduzione di meccanismi idonei ad evitare il ripetersi di una violazione “sistemica, strutturale e non isolata”, mentre l’obbligo dell’equa soddisfazione viene disposto in via residuale, qualora la rimozione degli effetti pregiudizievoli non sia possibile o non risulti di per sé sufficiente a rimediare alla violazione accertata.

La maggiore specificità delle misure previste e la minore libertà degli Stati nella scelta discrezionale dei mezzi di esecuzione sono rinvenibili sia nel dispositivo delle sentenze cd. “pilota”, oggetto di una specifica procedura ai sensi dell’art. 61 del regolamento della Corte, sia nelle motivazioni delle sentenze definite “quasi-pilota”, la cui struttura produce effetti sostanzialmente equivalenti, attraverso l’indicazione del problema sistemico o strutturale e delle misure generali raccomandate nella parte della motivazione relativa all’art. 46 CEDU, senza alcun richiamo nel dispositivo.

Nel riconoscere l’iniquità del processo, accade sovente che la Corte europea indichi l’esigenza di un “nuovo processo” o di una “riapertura del caso”, su richiesta dell’interessato, come la via più adeguata al fine di rimediare alla violazione, ma tale soluzione non rappresenta l’epilogo necessario, poiché l’individuazione della misura dipende dai diversi elementi che caratterizzano il caso concreto, oltre che dalla specifica violazione procedimentale.

Può infatti accadere che la Corte, pur ravvisando l’inosservanza dell’art. 6 CEDU o la presenza di altri vizi procedurali, escluda esplicitamente la prospettiva della riapertura di un procedimento conclusosi con decisione definitiva, indicando altre vie per porvi rimedio.

Un ruolo fondamentale viene riconosciuto, in tale contesto, al Comitato dei Ministri, incaricato di supervisionare la corretta esecuzione delle sentenze da parte degli Stati contraenti, attivando, all'occorrenza, una "procedura di infrazione" in caso di rifiuto dello Stato condannato di conformarsi alle relative indicazioni, ovvero sollecitando la Corte EDU a chiarire l'interpretazione di una propria sentenza per facilitarne l'esecuzione.

4. Le alternative decisorie della Corte di cassazione

Il ricorso può essere accolto in presenza delle seguenti condizioni:

a) se il ricorrente è legittimato e non ricorrono le cause di inammissibilità previste dal secondo comma dell'art. 628-*bis* cit.;

b) se la violazione convenzionale ha determinato, "per natura e gravità", un'effettiva incidenza sul provvedimento interno, determinando un esito che avrebbe potuto essere non necessariamente opposto, ma diverso e ovviamente favorevole all'imputato (ad es., con un meno severo trattamento sanzionatorio).

Una valutazione, questa, che presenta il rischio, come più avanti meglio si vedrà, di determinare non solo un elevato tasso di discrezionalità in sede applicativa, con il conseguente pericolo di minare la necessaria uniformità degli orientamenti da assumere al riguardo, ma, al contempo, di creare i presupposti di una pericolosa sovrapposizione della decisione della Corte di cassazione a quella della Corte EDU, le cui statuizioni devono essere in quanto tali eseguite nell'ordinamento interno.

La Corte europea, infatti, spesso effettua già a "monte" una valutazione sulla rilevanza della violazione procedurale, in modo da bilanciare i differenti interessi delle parti processuali, tanto che in più occasioni ricorre, nella giurisprudenza convenzionale, l'affermazione secondo cui la violazione accertata deve presentare in concreto aspetti di gravità tale da gettare seri dubbi sulle conclusioni del procedimento di cui il ricorrente si lamenta: un caso particolare, ad es., concerne l'assunzione di prove in violazione delle garanzie previste dall'art. 3 CEDU, quale ipotesi che priva automaticamente di equità l'intero corso della procedura (trattandosi di atti qualificati come tortura, trattamento inumano o trattamento degradante), tanto che la Corte europea omette di svolgere il *test* per riconoscere la sussistenza della violazione di cui all'art. 6 CEDU.

Particolarmente problematica, dunque, risulterebbe, in tali evenienze, la possibilità di discostarsi, anche solo marginalmente, dal contenuto del *decisum* europeo.

Nell'ambito della fase "rescindente", al di fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione deve anzitutto verificare, quale organo investito della richiesta di *restitutio in integrum*, se la violazione accertata dalla Corte EDU abbia avuto, per la sua natura e gravità, una "incidenza effettiva" sulla sentenza o sul decreto penale di condanna.

Il criterio incentrato sulla valutazione dell'incidenza effettiva è finalizzato evidentemente a riconoscere allo Stato parte, e per esso alla Corte di legittimità, un margine di apprezzamento rispetto alle indicazioni desumibili dal vincolo originato dal *dictum* europeo, la cui sostanza dovrà essere convertita in un vizio sostanziale o

processuale rilevante, ossia riconoscibile nel testo della decisione interna e dotato di efficacia causale rispetto alla lesione del diritto convenzionale, dando luogo alla scelta dello strumento più idoneo, nel caso concreto, per rimuoverne gli effetti pregiudizievoli.

Il sindacato attribuito alla Corte sembra investire, pertanto, sia l'*an* dell'incidenza della violazione sull'esito del processo, sia il *quomodo* dell'attuazione della *restitutio in integrum* nell'ordinamento nazionale.

Si tutela, in tal modo, l'esigenza di rispettare il margine di apprezzamento nazionale, affidando al vaglio delibativo del giudice interno un potere di controllo preventivo al fine di rimuovere la barriera del giudicato penale nell'ambito di una logica di dialogo e collaborazione incentrata sul principio di sussidiarietà, secondo una scelta comune a diversi ordinamenti nazionali.

Una soluzione, questa, che se, da un lato, pare rispettosa della generale esigenza di mantenere in capo allo Stato nazionale un autonomo apprezzamento circa l'attualità delle conseguenze dannose e la sussistenza del nesso di causalità tra le violazioni accertate e l'epilogo del processo, dall'altro lato pone rilevanti problemi, di ordine generale e di natura propriamente applicativa, rispetto ai limiti strutturali del giudizio di legittimità e alle forme del sindacato che l'ordinamento interno affida alla cognizione della Corte di cassazione.

Pur non essendo consentiti accertamenti di fatto, emerge con evidenza il rischio sia di un possibile sconfinamento di merito nella individuazione della soluzione più appropriata nel caso concreto, sia di un contrasto fra le Corti, in considerazione della eterogeneità delle valutazioni proprie del Giudice europeo e del Giudice di legittimità, essendo quelle del primo imperniate sulle risultanze di un complessivo apprezzamento dell'equità processuale, che tiene conto anche delle ripercussioni della lesione convenzionale sull'insieme delle attività processuali e sul loro esito.

La necessaria valutazione dell'incidenza "causale" della violazione sull'esito del procedimento penale, che la Corte di cassazione deve svolgere alla luce dei criteri direttivi rappresentati dalla natura e dalla gravità del vizio riscontrato in sede europea, pone rilevanti questioni problematiche, poiché le indicazioni della Corte EDU nel senso della riapertura del processo risultano, di solito, abbastanza generiche e a carattere orientativo, sicché non pare agevole stabilire fin dove la Corte di legittimità possa spingersi nell'operare questo vaglio selettivo sul contenuto della *res interpretata*.

Il rischio, specie nelle evenienze in cui il profilo "colpito" in sede europea riguardi il compendio probatorio, è quello di sovrapporre alla esecutività del giudicato europeo una valutazione interna sulla effettività – e sul grado di intensità – dell'incidenza della violazione oggetto di accertamento, che in caso di rigetto della richiesta potrebbe rimettere in discussione quanto deciso in maniera vincolante dalla Corte EDU.

Né è chiaro in quale misura la giurisprudenza convenzionale formatasi, ad es., in tema di "prova unica o determinante" possa fungere da congruo paradigma di riferimento ai fini del complessivo apprezzamento del precedente risultato probatorio, specie quando si tratti di stabilire l'ambito applicativo della regola dettata dal legislatore in ordine alla eventuale conservazione dell'efficacia degli atti pregressi (*ex* art. 628-*bis*, comma 5, cit.).

Non è possibile, dunque, dar luogo ad una doppia valutazione, dovendo il disposto normativo interpretarsi, piuttosto, nella prospettiva "ausiliaria" di una mera "ricognizione" della portata applicativa della decisione europea, al fine di individuarne tutte le possibili implicazioni in vista di una conforme rimozione degli effetti pregiudizievoli della decisione interna.

Fatte salve le violazioni di natura sostanziale che, per la loro contrarietà "nel merito" alla Convenzione, producono inevitabilmente effetti pregiudizievoli sulla decisione interna, quelle di natura processuale (ad es., il mancato rispetto della ragionevole durata del procedimento) potrebbero essere prive di qualsiasi valenza in ordine alla "qualità" dell'accertamento, così da non richiedere ulteriori approfondimenti, ovvero alterare in varia misura la correttezza del risultato processuale, come per lo più si verifica a seguito di una lesione del diritto di difesa nelle sue diverse modalità e forme di esercizio (dal diritto alla partecipazione al giudizio al tempo di preparazione della difesa, dalla contestazione del fatto di reato alla mancata traduzione degli atti processuali ecc.): ipotesi, queste, in cui il giudice di legittimità non potrà che disporre un nuovo giudizio, fatta salva la possibilità di conservare alcuni atti processuali. Sussistendo il presupposto dell'effettiva incidenza sul provvedimento adottato nei confronti dell'istante, la Corte di cassazione accoglie la richiesta, altrimenti la rigetta. Se accoglie la richiesta, si apre una fase che può definirsi, in senso atipico, "rescissoria", nel cui alveo si delineano due fondamentali alternative decisorie.

5. La fase "rescissoria"

Nell'ipotesi in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o risulti comunque superfluo il rinvio, la Corte assume essa stessa i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto di condanna (ad es., nel caso in cui la Corte EDU abbia ravvisato l'illegittimità convenzionale della pena per violazione dell'art. 7 CEDU e la Corte di cassazione possa rideterminarla sulla base delle statuizioni del giudice di merito, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.).

Siffatta evenienza procedimentale pare dunque configurabile nei casi in cui l'adeguamento ai principi convenzionali implichi solo una modifica del trattamento sanzionatorio, ovvero un "effetto cassatorio negativo", che determini la cessazione degli effetti del giudicato "iniquo" in caso di violazioni sostanziali, attraverso l'annullamento della precedente decisione e l'emissione di una nuova pronuncia "liberatoria" in favore del ricorrente vittorioso dinanzi alla Corte di Strasburgo.

Nell'ipotesi in cui si rendano invece necessari ulteriori accertamenti, la Corte, a seconda dei casi, trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo, dinanzi al giudice della cognizione, nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione, stabilendo – dopo aver revocato la sentenza o il decreto penale di condanna – se e in quale parte conservino efficacia gli atti compiuti

nel processo in precedenza svoltosi: in tale ultima evenienza, dunque, sembra trattarsi di una sorta di annullamento con rinvio, o meglio di un rinvio “atipico”, poiché non viene richiamato il giudizio previsto dall’art. 627 cod. proc. pen. e la sequenza procedimentale, depurata degli atti nulli o inutilizzabili, e dunque parzialmente o totalmente “riconfigurata” dalla Corte, viene riaperta, per dare luogo ad una nuova progressione orientata alla rimozione della lesione convenzionale secondo le indicazioni, vincolanti, di volta in volta dettate dal giudice di legittimità.

Non rientra nella sfera cognitiva della Corte la possibilità di svolgere accertamenti sul “fatto”, che dovranno essere, pertanto, affidati al giudice della fase rescissoria, in primo o in secondo grado, senza che la riapertura del processo implichi, necessariamente, la rinnovazione automatica dell’intero processo, come si verifica nella revisione ordinaria, o di suoi interi segmenti, potendosi eventualmente procedere, a seconda dei casi, alla rinnovazione di quei soli atti cui si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte EDU, ovvero alla riassunzione delle sole prove assunte in violazione delle garanzie convenzionali, o, infine, alla loro mera rivalutazione: la precisa delimitazione del perimetro cognitivo del nuovo giudizio di merito discende, comunque, nel suo contenuto e nelle sue finalità, dalle indicazioni che la Corte di legittimità, una volta interpretata la portata applicativa del *dictum* pronunciato dalla Corte europea, riterrà di dettare all’esito del giudizio rescindente.

Entro questa prospettiva, appare corretto riservare al giudice dell’esecuzione la possibilità di intervenire quando la modifica dei profili sanzionatori implichi valutazioni di merito sulla base di una rivisitazione delle statuizioni decisorie in tema di pena, che la Corte di legittimità, in quanto tale, non potrebbe autonomamente svolgere.

6. La riapertura del processo dinanzi ai giudici di merito

Nell’ipotesi in cui i giudici di merito siano investiti della competenza a decidere a seguito della riapertura del processo disposta dalla Corte di legittimità, essi dovranno comunque attenersi al “principio” fissato all’esito della fase rescindente, poiché è attraverso la sua formulazione che si concretizza nell’ordinamento interno la portata delle affermazioni estraibili dal *dictum* della Corte europea.

La riapertura, in particolare, si renderà necessaria quando occorrerà svolgere attività istruttorie o valutazioni nuove e del tutto indipendenti dal contenuto del *decisum* europeo.

Il giudizio, una volta riaperto, potrà essere definito con una decisione di condanna o di proscioglimento, poiché l’accertamento del vizio compiuto in sede europea nulla dice “sulla giustizia della sentenza di condanna”.

In caso di riapertura, inoltre, pare implicitamente necessaria una preventiva revoca formale del provvedimento (sentenza o decreto penale di condanna) inciso dalla decisione europea, con il conseguente travolgimento sia della pena irrogata che della misura di sicurezza applicata al condannato, il quale a sua volta riacquista, *ex* art. 60, comma 3, cod. proc. pen., il suo *status* di imputato: non sarebbe possibile, altrimenti, rimettere il

ricorrente «*nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione*», con la correlativa perimetrazione dei limiti di conservazione dell'efficacia degli atti compiuti nel processo in precedenza svolto.

La riapertura del processo può verificarsi, ad es., nel caso in cui la Corte di Strasburgo abbia ravvisato una violazione di carattere processuale dell'art. 6 CEDU, con riferimento alla lesione del diritto dell'imputato ad esercitare il confronto con il proprio accusatore, ovvero nell'ipotesi in cui si debba intervenire sulla dosimetria della pena irrogata, perché ritenuta illegale o sproporzionata.

In termini generali, le linee operative del rapporto fra la decisione della Corte di cassazione *ex* art. 628-*bis* e quella del Giudice di merito cui gli atti vengono restituiti non paiono agevolmente prevedibili[11].

Non sembra che il giudice del rinvio possa: a) contestare l'effettiva lesione dei diritti garantiti dalla Convenzione già accertata dalla Corte di Strasburgo, prerogativa peraltro non concessa neanche alla Corte di cassazione; b) rimettere in discussione la «*natura*» e la «*gravità*» della violazione e l'«*incidenza effettiva*» della medesima sul giudicato, perché tale vaglio è appannaggio esclusivo della Corte di cassazione[12].

Sotto altro profilo, il giudice del rinvio è certamente tenuto: a) a rimuovere la violazione convenzionale alla luce delle eventuali indicazioni fornite in questo senso dalla Corte di cassazione, reiterando l'attività interessata dalla violazione ovvero riassumendo la prova su cui ha inciso la condanna della Corte EDU; b) a compiere l'eventuale valutazione in fatto che si renda necessaria e che la Corte di legittimità non ha potuto svolgere per i limiti del suo sindacato, ma che può e deve indicare come necessaria per lo sviluppo successivo del procedimento, una volta depurato dalle violazioni convenzionali accertate.

Due nodi problematici investono, inoltre, l'eventuale valore da attribuire al materiale probatorio già raccolto e i margini di autonomia valutativa del Giudice del rinvio, quando la decisione della Corte di cassazione non sia totalmente demolitiva.

Per un verso, la norma attribuisce alla Corte di cassazione il compito di indicare gli «atti compiuti nel processo» "sopravvissuti" alla scure della Corte EDU, il che potrebbe lasciar pensare che il Giudice di legittimità debba stabilire, rispetto all'intera attività processuale pregressa, sia quali segmenti processuali conservano efficacia, sia quanto e quale materiale probatorio precedentemente acquisito il Giudice e le parti possano utilizzare nella riedizione del processo.

Per altro verso, tuttavia, ci si chiede se il Giudice del rinvio abbia la possibilità di arricchire la piattaforma probatoria, anche su sollecitazione delle parti, o di attribuire una valenza totalmente o parzialmente diversa agli elementi di prova già raccolti in rapporto

[11] Su tali profili v. la relazione di P. BORRELLI, *La revisione europea* ex *art. 628*-bis *cod. proc. pen*., Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 25 settembre 2025, p. 18 ss., in *www.scuolamagistratura.it/documents/20126/b0994a42-a796-5a32-ca52-81f0ce226a8d.*

[12] In questo senso v. Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023, *K.*, Rv. 285398; Sez. 5, n. 30182 del 15/05/2025, *G.*, Rv. 288592.

al *novum* — si pensi ad una o più prove riassunte — che faccia ingresso nel processo dopo l'annullamento *ex* art. 628-*bis*.

7. Uno sguardo d'insieme sulle prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo strumento impugnatorio

La Corte di cassazione ha sinora condotto con prudenza ed efficacia la sua attività interpretativa di precisazione e delimitazione dell'ambito di applicabilità del nuovo rimedio impugnatorio, iniziando a tracciare le prime linee di indirizzo interpretativo sui tratti identificativi dell'istituto.

Pronunciandosi in relazione ad una fattispecie avente ad oggetto la reiezione del ricorso avverso la sentenza del giudice del rinvio che, a seguito della accertata violazione di diritti riconosciuti dalla CEDU nelle modalità con cui le autorità inquirenti avevano acquisito una dichiarazione calunniosa, aveva fondato la nuova condanna su altre dichiarazioni del medesimo tenore, già acquisite al processo e non oggetto di censura da parte della Corte EDU, la Corte di cassazione ha stabilito che l'accoglimento della richiesta presentata ai sensi dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen. impone al giudice del rinvio la rivisitazione del giudicato negli stretti limiti entro cui è stata accertata la violazione del precetto convenzionale, essendo precluso ogni diverso ed ulteriore intervento sulla precedente decisione[13].

Investita della decisione su un ricorso in cui si rappresentava di avere ottenuto dalla Corte EDU una decisione di riconoscimento unilaterale, da parte dello Stato italiano, della violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, con la cancellazione dal ruolo del ricorso proposto alla Corte di Strasburgo ai sensi dell'art. 37, par. 1 (c) CEDU, per essere stata ritenuta la fondatezza delle denunce di violazione del diritto alla vita privata e del diritto ad un ricorso effettivo proposte dal richiedente, quale destinatario di un provvedimento di trattenimento della corrispondenza e del plico contenente gli atti di un procedimento a suo carico, emesso dalla Direzione della casa circondariale di Parma ove era detenuto in regime speciale di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. e, successivamente, dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, la Corte di cassazione ha esaminato il problema relativo alla possibilità di porre a fondamento del nuovo mezzo di impugnazione anche le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU[14], affermando che:

a) le violazioni interferenti sull'esercizio del diritto di difesa, accertate dalla Corte EDU, possono essere poste a fondamento della richiesta *ex* art. 628-*bis* cod. proc. pen. solo quando abbiano pregiudicato effettivamente, per la loro natura e gravità, l'esercizio

[13] Sez. 1, n. 13512 del 23/01/2025, *K.*, Rv. 287830 – 01.
[14] Sez. 5, n. 30182 del 15/05/2025, *G.*, Rv. 288592. Per un primo commento a tale decisione v. A. CAPRIO, *La Cassazione definisce i contorni del nuovo art. 628-bis c.p.p.*, in www.penaledp.it, 18 dicembre 2025, p. 1 ss.

delle prerogative difensive e abbiano avuto una incidenza concreta, anche se indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna;

b) in caso di richiesta avanzata, *ex* art. 628-*bis* cod. proc. pen., con riferimento ad una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell'ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale accoglimento, prospetti adeguatamente l'incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla relativa decisione di condanna;

c) la richiesta deve essere trattata dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, senza possibilità di trattazione orale.

Con altra decisione, resa a seguito dell'accoglimento da parte della Corte di Strasburgo di un ricorso in cui era stata denunciata la violazione dell'art. 6 CEDU per l'arbitraria riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado sulla base della mera rilettura delle acquisite deposizioni testimoniali, la Corte ha precisato che l'accoglimento della richiesta postula, *ex* art. 628-*bis*, comma 5, cod. proc. pen., l'effettiva incidenza della violazione convenzionale, per natura e gravità, sul provvedimento pronunciato a carico del richiedente, presupposto ravvisabile sia nel caso in cui l'esito del processo, in assenza della dedotta violazione, sarebbe stato opposto, sia in quello in cui, in sua assenza, l'epilogo decisorio sarebbe stato potenzialmente diverso e più favorevole all'imputato[15].

Nel caso di specie, la Corte ha annullato in parte con rinvio, accogliendo l'istanza di revoca della sentenza di condanna emessa dal giudice di appello in base a testimonianze che avevano condotto, all'esito del giudizio di primo grado, all'assoluzione dell'imputato, ma senza effettuare la doverosa rinnovazione dell'esame dei medesimi testimoni.

In ordine al rapporto tra il rimedio della cd. revisione europea di cui all'art. 630 cod. proc. pen., così come interpolato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, e il nuovo strumento impugnatorio disciplinato dall'art. 628-*bis* cod. proc. pen., la Corte ha inoltre precisato che non residuano spazi di applicazione per la "revisione europea", posto che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico, mentre risulta modificato il solo procedimento previsto per quello di nuova introduzione[16].

Al di là delle diversità di carattere procedimentale del nuovo rimedio, costruito secondo una struttura bifasica – con una fase rescindente, volta ad accertare l'ammissibilità della richiesta e l'"incidenza effettiva" della violazione convenzionale sulla decisione interna, ed una (eventuale) fase rescissoria, nei termini di cui al comma 5 dell'art. 628-*bis*, che prevede una serie aperta di epiloghi idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, la sua proiezione finalistica è la stessa della precedente "revisione europea", ciò che ne esclude la ultrattività di eventuali margini operativi.

Con riferimento ad un'istanza proposta ai sensi dell'art. 628-*bis* da un cittadino albanese, condannato in contumacia per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.

[15] Sez. 3, n. 27003 del 18/06/2025, *D'Amico*, Rv. 288388 – 01.
[16] Sez. 6, n. 37851 del 29/10/2025, *D. M.*, Rv. 288887-01.

309, la Corte di cassazione ha ritenuto che la legittimazione ad esperire il rimedio va riconosciuta al solo condannato e alla persona sottoposta a misura di sicurezza che abbia impugnato un provvedimento interno di condanna per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione[17].

Non può avallarsi, pertanto, un’interpretazione secondo cui lo strumento possa essere azionato anche dai c.d. “fratelli minori”, ovvero da coloro che, pur non avendo adito la Corte EDU, si trovino nella stessa posizione sostanziale di soggetti che abbiano vista accertata la violazione della Convenzione, senza che sia intervenuta un’apposita sentenza in relazione al caso in esame.

La nozione di condannato, in particolare, dev’essere intesa come comprensiva del soggetto prosciolto per l’intervenuta prescrizione del reato ascrittogli, nei cui confronti sia stata ordinata, con sentenza poi divenuta irrevocabile, la confisca dei beni afferenti al reato[18].

La Corte ha in seguito precisato che, alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, il rimedio previsto dall’art. 628-*bis* è estensibile anche al caso in cui la sentenza di appello censurata dalla Corte EDU abbia applicato, in esito ad una pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, la misura di sicurezza della confisca, non essendo incompatibile l’ampia formula utilizzata dalla norma indicata con la sua riferibilità al destinatario di una misura di sicurezza reale e rilevando, ai fini dell’attivazione del rimedio, la sola circostanza che il provvedimento giurisdizionale, quale ne sia la denominazione, contenga un concreto accertamento della responsabilità[19].

Inoltre, la Corte ha ritenuto emendabile, con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento di cui all’art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell’art. 6, par. 2, CEDU, che, presentando un carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento.

Con riferimento alla possibilità di invocare la violazione di norme convenzionali (nel caso di specie l’art. 6 CEDU in relazione all’art. 630 cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2011) al fine di rimuovere un giudicato di condanna e rimettere in gioco la decisione divenuta definitiva, in caso di mutamento giurisprudenziale favorevole in materia processuale, la Corte di cassazione ha rigettato l’istanza – fondata sul rilievo che il processo di appello, con il ribaltamento dell’assoluzione in condanna, era stato condotto senza rinnovare la prova dichiarativa decisiva (testimoni e collaboratori di giustizia) – affermando che il ricorrente non aveva addotto di essere destinatario di un accertamento favorevole e neppure di avere promosso un ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo[20], né aveva indicato, come era suo onere, quale fosse l’aspetto delle prerogative difensive o dell’istruttoria di prova inciso negativamente

[17] Sez. 4, n. 29647 del 08/07/2025, *P.*

[18] Sez. 4, n. 3648 del 10/12/2025, dep. 2026, *V.*, Rv. 289112, nella cui motivazione si è affermato che la confisca urbanistica, al di là della classificazione formale ricevuta nell’ordinamento interno, ha natura punitiva e che l’indicata interpretazione dell’art. 628-*bis*, co. 1, trova giustificazione nei principi consacrati negli artt. 3 e 25 Cost. e 7 CEDU.

[19] Sez. 4, n. 469 del 26/11/2025, dep. 2026, *E.*, Rv. 289148.

[20] Sez. 5, n. 35209 del 02/10/2026.

dall'assenza di rinnovazione della prova dichiarativa in appello per il ribaltamento della sentenza assolutoria in primo grado.

Analoghe considerazioni, secondo la richiamata decisione, ostano all'applicazione della nuova disciplina processuale introdotta dall'art. 628-*bis* cod. proc. pen., che egualmente presuppone l'attivazione di un ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo e il suo esito vittorioso per il ricorrente che intenda incidere un giudicato interno facendo valere la violazione della Convenzione (nelle forme della sentenza di accertamento della violazione di una disposizione della CEDU oppure di una pronuncia emessa dalla stessa Corte ai sensi dell'art. 37 CEDU).

In un passaggio finale della decisione, peraltro, la Corte di legittimità ha significativamente precisato che il ricorrente potrà far eventualmente valere le proprie ragioni dinanzi alla Corte di Strasburgo allo scopo di ottenere una specifica sentenza che possa legittimare, a norma della disciplina a suo tempo "ridisegnata" dalla Corte costituzionale, l'attivazione dello strumento della revisione della sentenza di condanna, anche al fine di chiarire che l'opzione esegetica prescelta – vale a dire l'inapplicabilità dell'istituto della revisione da *overruling* processuale favorevole al caso di specie – non si pone in contrasto con i diritti garantiti dagli artt. 6 e 7 CEDU, poiché, afferma la Corte «…il problema è nella metodologia con cui far valere tali diritti e non attiene alla possibilità stessa di proporne la tutela in giudizio».

8. L'estensione dell'ambito di operatività dell'impugnazione a diritti diversi da quelli oggetto di accertamento della Corte di Strasburgo

Tra gli "effetti pregiudizievoli" derivanti dalla violazione accertata dalla Corte EDU, come si è accennato, possono rientrare, secondo la decisione resa dalla menzionata Sez. 5, n. 30182 del 2025, anche quelli conseguenti alla lesione di un diritto diverso e collegato a quelli reputati violati dalla Corte EDU, diritto che sia rimasto inciso dalla violazione di questi ultimi, sempre che si tratti «di violazioni il verificarsi delle quali abbia natura tale da plasmare in negativo il volto del principio, diverso, che si ritiene violato e che viene, quindi, azionato».

La predetta decisione, che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta, ha tuttavia posto in rilievo il necessario onere di specificità da parte dell'istante rispetto all'incidenza effettiva della violazione, per natura e per gravità, sull'esito del procedimento, a maggior ragione quando – come verificatosi nel caso di specie – la parte richiedente ha fatto valere solo in via mediata la violazione convenzionale che avrebbe inciso negativamente sull'esito del procedimento[21].

[21] Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU riconosciuta dal nostro Stato – per avere indebitamente trattenuto un plico indirizzato dal suo difensore ad un soggetto detenuto, contenente atti relativi al giudizio cautelare – potesse, in astratto, avere avuto implicazioni sulla pretesa violazione dell'art. 6 CEDU e potesse aver compromesso, quindi, la complessiva equità del processo che aveva poi condotto alla condanna del soggetto all'ergastolo, senza consentirgli di richiedere il giudizio abbreviato ed impedendogli di depositare tempestiva lista testimoniale. In concreto, tuttavia, è stata

Ammessa un'interpretazione estensiva dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen., affinché vi sia un'applicazione a maglie larghe della disposizione *de qua* è necessario che la violazione convenzionale plasmi in negativo il diritto che si aziona con il nuovo rimedio, cagionandone in concreto una lesione[22].

Al contempo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, è imprescindibile che la violazione convenzionale e l'ulteriore violazione derivante dalla prima abbiano inciso in modo significativo sull'esito del processo.

È dunque necessario che la decisione finale risulti effettivamente condizionata dalle lesioni anzidette, occorrendo un vero e proprio nesso di derivazione tra le violazioni riscontrate e l'epilogo processuale.

Anche la presenza di tale nesso, però, unitamente alle predette violazioni, deve essere provata dal ricorrente ai fini dell'accoglimento della richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli.

La prova dell'influenza della lesione convenzionale sull'esercizio di altri diritti è certamente più agevole allorquando tra i diritti in gioco sia già rilevabile un rapporto di strumentalità: rapporto certamente ravvisabile, nel caso di specie, tra il diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni *ex* art. 8 CEDU e il diritto di difesa e all'equo processo di cui all'art. 6 CEDU, essendo la riservatezza delle comunicazioni con il proprio difensore una condizione necessaria per esercitare con efficacia e senza limitazioni il diritto di difesa.

Giova evidenziare, peraltro, che la sussistenza di un nesso di strumentalità tra i diritti in gioco non è di per sé sufficiente a legittimare l'estensione dell'ambito di operatività della richiesta *ex* art. 628-*bis*: nonostante tale legame agevoli, infatti, la prova dell'influenza della violazione convenzionale sull'esercizio di altri diritti, occorre sempre e comunque dimostrare che le violazioni accertate dalla Corte europea producano un impatto concreto sull'esercizio del diritto di difesa del ricorrente con i conseguenti riflessi sul provvedimento finale[23].

Occorre verificare, in altri termini, che l'accertamento della violazione in sede convenzionale operi quale premessa «indefettibile o prodromica rispetto a un altro diritto, la cui lesione non sia stata oggetto di giudicato esterno», con la conseguenza che il *focus* del giudizio nomofilattico dovrà essere incentrato sulla valutazione di una dipendenza causale e funzionale tra la violazione coperta da giudicato convenzionale e quella posta dall'istante a base della richiesta[24].

---

valorizzata, nel senso dell'inammissibilità della richiesta, la sua genericità quanto all'"incidenza effettiva" del mancato recapito rispetto all'esercizio del diritto di difesa e alla concreta esplicazione del suo diritto a partecipare consapevolmente al procedimento, anche in assenza di qualsiasi indicazione circa l'interruzione degli altri possibili canali comunicativi del detenuto con il proprio difensore.

[22] In tal senso v. M. PASCAZIO, *La Suprema Corte amplia l'ambito di operatività della richiesta* ex *art. 628*-bis *c.p.p.*, in *Processo penale e giustizia*, 2026, p. 336 ss.

[23] M. PASCAZIO, cit., p. 337.

[24] A. CAPRIO, cit., p. 5 ss., secondo cui quando oggetto del ricorso è una violazione strumentale, la Suprema Corte non si limiterà a recepire l'accertamento compiuto dai giudici di Strasburgo e a valutarne l'effettivo impatto sul giudicato interno, ma entrerà nel merito di quella valutazione, potendo stabilire, sulla base delle allegazioni difensive e nei limiti del *thema decidendum* segnato dal contenuto della richiesta di parte, se –

Tuttavia, come puntualmente rilevato[25], affinché operi l'effetto estensivo e caducante del giudicato europeo sulla violazione non accertata, deve ravvisarsi un rapporto di presupposizione logica tra le due violazioni: quella accertata dalla Corte EDU deve fungere da premessa indefettibile di quella oggetto di allegazioni da parte della difesa. La prima deve ripercuotersi sulla seconda in modo effettivo, sì da esserne *condicio sine qua non*, in assenza di fattori causali alternativi.

Nell'ampliare la portata applicativa dell'istituto, dunque, la Corte di legittimità si preoccupa di individuare un quadro di presupposti e condizioni particolarmente stringenti per l'estensione, in concreto, della sua efficacia operativa: una scelta, questa, che appare ragionevole, dovendosi necessariamente bilanciare le esigenze di tutela del condannato o della persona sottoposta a misura di sicurezza con quelle di stabilità del giudicato, che a sua volta può essere considerato recessivo solo dinanzi all'offerta di specifiche allegazioni riguardo all'incidenza della violazione convenzionale sull'esercizio di altri diritti che si intendono far valere con la richiesta.

Il rischio, però, è che, procedendo in tal modo, la valutazione della Corte di legittimità finisca per sostituirsi a quella, altrettanto complessa, effettuata dalla Corte di Strasburgo, la quale valuta la complessiva equità del processo sulla base di un'ampia gamma di garanzie, volte a compensare eventuali *deficit* sostanziali o processuali: il pericolo, pertanto, è quello di un conflitto tra Corti o di una effettiva neutralizzazione del giudicato convenzionale che, in tal modo, potrebbe essere eluso o, comunque, strumentalizzato[26].

9. Dubbi sul divieto di riforma peggiorativa

Quanto ai limiti decisori del giudizio che deve nuovamente celebrarsi a seguito del provvedimento di riapertura assunto dalla Corte di cassazione, appaiono piuttosto scarse e non risolutive le indicazioni fornite dal legislatore.

È lasciata interamente all'interprete, in particolare, la definizione della problematica questione dell'applicabilità del divieto di *reformatio in peius* che, tuttavia, sembra trovare nella giurisprudenza di legittimità e nell'assetto della preesistente revisione europea un possibile fondamento.

Muovendo dalla natura in *bonam partem* che caratterizza il rimedio e dal contenuto della pronuncia n. 113/2011 della Corte costituzionale, da più parti[27] si è fatto riferimento

e a quali condizioni – esista un collegamento funzionale tra violazione accertata e violazione fatta valere nel procedimento *ex* art. 628-*bis* cod. proc. pen.

[25] A. CAPRIO, cit., p. 7 ss.

[26] V., sul punto, A. MACCHIA, *Le impugnazioni: dalla Riforma Orlando alla Riforma Cartabia. Note a margine*, in *Cassazione penale*, 2023, p. 1459, secondo cui «*sovrapporre una valutazione di "natura e gravità" della violazione convenzionale ad un giudizio tanto articolato e composito, è operazione gravida di rischi e da maneggiare con estrema cautela*».

[27] B. LAVARINI, *I rimedi ecc*., cit., p. 507; S. LONATI, *Processo penale*, cit., p. 334 ss.

alla necessità di rispettare il canone del divieto di *reformatio in peius* nel giudizio "di riapertura", sebbene non manchino dubbi al riguardo[28].

Sul punto, peraltro, la posizione assunta dagli organi del Consiglio d'Europa è molto chiara nel senso di escludere ogni effetto negativo della riapertura del processo nei confronti del ricorrente vittorioso[29]: posizione espressa anche dal Comitato dei Ministri, nelle sue varie articolazioni[30].

Inoltre, sembrerebbe indicare una soluzione favorevole al riconoscimento del divieto un passaggio contenuto in una recente pronuncia della Corte di cassazione[31], chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto avverso una decisione della Corte d'appello di Firenze, che ha definito il giudizio "rinnovato" a seguito di applicazione dell'art. 628-*bis*. Nella decisione è rinvenibile un elemento argomentativo, specificamente riferito al profilo della possibilità di ampliamento dell'accusa nel giudizio "riaperto", ove si fa riferimento all'approccio necessariamente retrospettivo che il giudice di tale inedita fase deve utilizzare, «stante lo sbarramento che il giudicato già intervenuto avrebbe frapposto a qualunque ipotesi di implementazione dell'accusa». Il riferimento, pur circoscritto nella sua formulazione, non sembra escludere un orientamento nel senso di un divieto di riforma in senso peggiorativo[32].

10. Il successivo controllo "esterno" sull'esito del procedimento interno di revisione delle condanne ritenute "inique" dalla Corte EDU

All'interno di una impostazione ermeneutica necessariamente basata sulla valorizzazione di un raccordo inter-giurisdizionale orientato alla massima espansione dei livelli di tutela dei diritti fondamentali, occorre considerare, sotto un altro ma connesso profilo, che la Corte EDU, pur non avendo il potere, *ex* art. 46 della Convenzione, di ordinare allo Stato soccombente la riapertura del processo, poiché la fase esecutiva della

[28] R. CASIRAGHI, *Uno specifico rimedio*, cit., p. 199, in ragione dell'impossibilità di ritenere acquisita una posizione favorevole derivante da un procedimento che è stato ritenuto viziato da una inosservanza della Convenzione europea. In termini dubitativi v. anche G. DE AMICIS, cit., p. 23.

[29] Diversa la questione, parimenti rilevante, degli effetti in *malam partem* verso terzi della eventuale riapertura: sul punto il Comitato dei Ministri esclude la necessità di riapertura di un procedimento, pur attinto da violazioni convenzionali, conclusosi con un proscioglimento definitivo dell'imputato (non ricorrente a Strasburgo): v. già le conclusioni assunte dal Comitato dei ministri nel caso *Alikaj c. Italia* (CM/ResDH(2016)13), confermate da CM/ResDH(2018)322 nel caso *Pfeifer c. Austria*. Sul punto v. B. LAVARINI, *I rimedi ecc*., cit., p. 507.

[30] Su tale profilo v. *Council of Europe, Reopening Domestic Judicial Proceedings*, cit., p. 3: «*Reopening should not, at the same time, go as far as to imply any risk of deterioration of the applicant's situation*».

[31] Cfr. Sez. 1, n. 13512 del 23/01/2025, *K.*, Rv. 287830 – 01.

[32] S. QUATTROCOLO, *Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo: il nuovo art. 628*-bis *c.p.p.*, Relazione svolta nell'ambito del corso organizzato dalla S.S.M. in Napoli, 26-28 maggio 2025, su *Interpretazione conforme alla Cedu e ruolo della comparazione*, in corso di pubblicazione su *Quaderni S.S.M.*, p. 13 ss.

sentenza resta comunque nella competenza esclusiva del Comitato dei Ministri[33], si è riservata la possibilità di indicare la riapertura quale rimedio più appropriato o, in casi eccezionali, unico, a fronte di accertate violazioni dell'art. 6 CEDU.

In tale prospettiva, infatti, nulla esclude che le iniziative adottate dallo Stato per eseguire la sentenza definitiva possano far sorgere una nuova questione, non valutata nella pronuncia da eseguire, e come tale sottoponibile alla giurisdizione della Corte[34]: in tal senso, ben può costituire una "nuova questione" quella avente ad oggetto la perdurante validità della condanna del ricorrente dopo che la Corte EDU abbia accertato in via definitiva che vi è stata una violazione procedurale.

Inoltre, se, nell'esaminare un ricorso per revisione o, comunque, per la riapertura del processo, i giudici nazionali abbiano compiuto valutazioni sulla tenuta della condanna implicanti considerazioni sul merito dell'accusa, la persona già condannata può legittimamente invocare il diritto all'equo processo garantito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione, disposizione normalmente non applicabile ai rimedi c.d. straordinari, cioè successivi al giudicato[35].

Nel rispetto del principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento riconosciuto a ciascuno Stato, la Corte EDU si ritiene abilitata, dunque, a vagliare le pronunce emesse dai tribunali nazionali nella decisione di tali ricorsi, verificandone la completezza argomentativa e il carattere non arbitrario, accertando cioè se le stesse abbiano o meno distorto, manipolato o ignorato la precedente sentenza dichiarativa della violazione, risolvendosi in un diniego di giustizia.

Sotto tale specifico profilo non può non suscitare interrogativi l'evoluzione della giurisprudenza convenzionale in materia di equo processo, sempre più incentrata su una valutazione olistica del procedimento, ossia sull'impatto che la accertata mancanza delle garanzie possa aver prodotto sull'equità complessiva dello stesso (cd. dottrina della *overall fairness*)[36]: evoluzione, questa, criticabile per il rischio di trasferire in sede di "cognizione" apprezzamenti che avrebbero dovuto restare confinati nella fase esecutiva[37].

Si è condivisibilmente osservato, al riguardo, che se la Corte EDU perviene ormai a dichiarare una violazione dell'art. 6 soltanto nelle ipotesi in cui il difetto di garanzie procedurali abbia contaminato irrimediabilmente l'intero procedimento (e quindi il suo esito), risulta assai più ristretto il margine lasciato ai tribunali nazionali per negarne la riapertura: ciò che, ad ogni modo, non implica, dopo la eventuale riapertura, che la

[33] Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 5 maggio 2015, *Bochan c. Ucraina (n. 2)*, ricorso n. 22251/08; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza dell'8 aprile 2004, *Assanidze c. Georgia*, n. 71503/01, parr. 202-203.

[34] Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 30 giugno 2009, *Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)*, ricorso n. 32772/02.

[35] Corte europea dei diritti dell'uomo, *Moreira Ferreira*, cit., parr. 64-72 e parr. 96-98.

[36] Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 9 novembre 2018, *Beuze c. Belgio*; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 13 settembre 2016, *Ibrahim e altri c. Regno Unito*.

[37] Al riguardo v., anche per ulteriori richiami dottrinali e giurisprudenziali, i rilievi di E. SCORZA, *La riapertura del processo penale dopo la sentenza dichiarativa di violazione del diritto all'equo processo da parte della Corte Edu*, in *Cassazione penale*, 2026, p. 613 ss.

condanna non possa essere confermata, una volta epurata la sequenza procedimentale dai profili problematici individuati nella sentenza dichiarativa della violazione convenzionale[38].

A determinate condizioni, dunque, la Corte EDU ha giurisdizione per valutare i profili inerenti al rispetto dell'art. 6 della Convenzione nell'ambito dei procedimenti avviati per ottenere la riapertura del processo penale in relazione al quale la stessa Corte abbia in precedenza ravvisato violazioni di carattere procedurale.

Nel decidere se accordare o meno tale riapertura, i tribunali nazionali sono chiamati a motivare adeguatamente la soluzione prescelta, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto e delibando nel rispetto delle conclusioni e dello spirito della sentenza della Corte EDU dichiarativa della violazione[39].

Un *discrimen*, quello sinora tracciato dalla Corte EDU, che appare piuttosto precario e di incerta interpretazione con riferimento alla trattazione dei casi concreti, ove si consideri che la competenza della Corte europea viene radicata sulla base argomentativa di una *new application* involgente nuovi profili o aspetti non emersi nell'iniziale giudizio[40].

Occorre inoltre considerare, sotto altro ma connesso profilo, che, riguardo alla possibile applicazione dei principii stabiliti in tema di equo processo al procedimento di revisione delle sentenze interne censurate in sede europea, la stessa Corte EDU ha affermato il principio secondo cui, non potendosi essa trasformare in una sorta di "quarto grado di giudizio", deve escludersi la possibilità di sindacare le scelte assunte dai giudici interni con riferimento al predetto parametro convenzionale, a meno che le stesse non risultino arbitrarie o manifestamente irragionevoli: solo nel caso in cui le motivazioni addotte dall'organo giurisdizionale nazionale siano completamente mancanti, o comunque frutto di automatismi decisionali o di stereotipi, può effettivamente riconoscersi l'esistenza di un vero e proprio diniego di giustizia[41].

---

[38] E. SCORZA, cit., p. 615.

[39] Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 13 novembre 2025, *Abo c. Turchia*, in *Cassazione penale*, 2026, p. 602 ss., che, facendo applicazione dei principi elaborati nel caso *Moreira Ferreira c. Portogallo*, ha affermato la propria giurisdizione (in luogo di quella del Comitato dei Ministri), osservando che, pur nel contesto dell'esecuzione della propria precedente sentenza favorevole al ricorrente, i tribunali turchi avevano esaminato la 'nuova questione' dell'incidenza del denegato accesso *ex lege* all'assistenza difensiva sull'esito del processo penale del ricorrente (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 6 aprile 2021, *Tsonyo Tonev c. Bulgaria*, ricorso n. 35623/11, par. 35). Ha, quindi, ritenuto che il procedimento avviato dal ricorrente per ottenere la riapertura rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, per la ragione che i tribunali non si erano limitati a verificare l'osservanza dei requisiti procedurali (forme e termini di decadenza) richiesti dal codice di rito turco per il rimedio di cui trattasi, ma avevano preso una posizione nel merito, soppesando la precedente sentenza della Corte EDU, vagliandone le ripercussioni sulla tenuta dell'originaria condanna del ricorrente e concludendo che questa non fosse stata condizionata dalle violazioni convenzionali accertate. Da ultimo e nel merito, ha esaminato le ragioni fornite dai tribunali turchi per negare al ricorrente il *retrial*, giungendo a considerarle insufficienti, in quanto stereotipate e indicative di una carente analisi delle specifiche circostanze del caso concreto.

[40] G. DE AMICIS, cit., p. 28.

[41] Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 luglio 2017, *Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)*, *cit.*

In definitiva, la centralità del ruolo nomofilattico affidato alla Corte di cassazione, vero e proprio baricentro istituzionale del nuovo sistema unitario di rimedi *post iudicatum*, ne esalta l'attività di conformazione dell'ordinamento interno al fine di individuare e garantire l'osservanza della forma di tutela più adeguata dei diritti fondamentali, nei casi che hanno costituito oggetto di una violazione accertata dalla Corte europea.

Al tempo stesso, però, tale modello di controllo "polivalente", accentrato in capo al supremo organo di nomofilachia interna, rischia di condizionarne l'esercizio della funzione interpretativa generale per l'esigenza di calarsi direttamente nella prospettiva di una garanzia sistematica della sostanza dei diritti fondamentali in concreto interessati dal *vulnus* convenzionale, senza la possibilità di attivare un canale dialogico con la Corte EDU in grado di evitare asimmetrie nella formulazione dei principii rispettivamente affermati nel giudizio europeo e in quello di legittimità chiamato successivamente a regolarne le forme e modalità di esecuzione nell'ordinamento interno[42].

11. Conclusioni

All'esito di queste brevi riflessioni, è certamente possibile affermare che l'ordinamento italiano, finalmente, si è dotato di uno strumento processuale, specifico, adeguato e flessibile per dare attuazione alle sentenze della Corte EDU, in linea con le indicazioni a suo tempo offerte sia dalla Corte europea sia dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

È evidente, tuttavia, che la grande varietà di situazioni che possono dar luogo a violazioni convenzionali deve necessariamente essere inquadrata nelle maglie di uno strumento duttile, non anelastico, in cui la giurisdizione incaricata del rimedio sia posta in condizione di individuare i margini di manovra di volta in volta necessari a realizzare in concreto la "restituzione" all'interessato dei diritti violati[43].

Una cospicua e significativa base di riflessione giurisprudenziale si va delineando in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 628-*bis* cod. proc. pen., anche se la necessaria "procedimentalizzazione" del nuovo rimedio non dovrebbe mai condurre ad abdicare alla funzione primaria dell'istituto, ovvero, secondo i termini dell'art. 41 CEDU, quella di «*effacer […]parfaitement les conséquences de cette violation*»: la natura in *bonam partem* deve guidare, pertanto, l'interpretazione, non sempre letterale, del nuovo dettato normativo.

In tal senso, l'indirizzo estensivo di recente tracciato dalla Corte di cassazione si pone in linea di continuità con quello valorizzato dal legislatore, che ha introdotto un rimedio *post iudicatum* con il preciso intento di garantire una tutela piena ed effettiva in caso di violazioni convenzionali: il giudice di legittimità sembra voler consolidare tale indicazione allargando le ipotesi di accesso alla richiesta e così rafforzando la sfera di

[42] G. DE AMICIS, cit., p. 29.
[43] S. QUATTROCOLO, cit., p. 14.

tutela di soggetti legittimati non soltanto in vista della eliminazione di una violazione accertata dalla Corte di Strasburgo, ma anche di quella che abbia colpito altri diritti fondamentali, alla prima strettamente connessi, sui quali la Corte EDU non abbia esercitato la sua cognizione.

Resta tuttavia il rischio, sullo sfondo, che al nuovo strumento di garanzia del condannato si ricolleghi un’eccessiva sfera di discrezionalità nell’apprezzamento riservato al giudice funzionalmente competente, con il conseguente pericolo di uno scivolamento sul fatto e di possibili disparità di trattamento dovute a decisioni fra loro contrastanti.

È in particolare nella fase “rescindente” del procedimento *ex* art. 628-*bis* cod. proc. pen. che occorre valutare se dare corso alla richiesta, sempre che abbia soddisfatto i requisiti di ammissibilità procedurale, e misurare il potenziale impatto della violazione riscontrata dalla Corte di Strasburgo sulla condanna inflitta al richiedente: in questa fase sembra presentarsi il rischio che, in alcuni casi, si ritorni sull’accusa formulata nei confronti del ricorrente e che, ove ciò accada, la Corte di cassazione sia tenuta all’osservanza dell’art. 6, par. 1, della Convenzione, nei termini esplicitati dalla giurisprudenza della Corte EDU con le decisioni su richiamate[44].

Una volta accordata la riapertura, peraltro, deve ritenersi pacifica non solo l’operatività delle garanzie di cui all’art. 6, parr. 1 e 3, ma anche la possibilità, per l’individuo che veda, anche al termine del giudizio di revisione, confermata la propria condanna, di rivolgersi nuovamente alla Corte EDU [45].

ABSTRACT: Il contributo analizza il rimedio introdotto dall’art. 628-*bis* cod. proc. pen. per dare esecuzione alle decisioni definitive della Corte EDU, esaminandone la struttura, i presupposti e le prime applicazioni giurisprudenziali. Particolare attenzione è riservata al ruolo della Corte di cassazione, alla riapertura del processo, al divieto di *reformatio in peius*, nonché al controllo della Corte di Strasburgo. L’analisi evidenzia le potenzialità del nuovo strumento ai fini di una tutela effettiva dei diritti fondamentali, ma anche i rischi connessi a un eccessivo margine di discrezionalità giudiziaria e alla possibile insorgenza di contrasti tra le Corti, sottolineando la necessità di un’interpretazione orientata alla piena *restitutio in integrum*.

KEYWORDS: Art. 628-bis c.p.p. – Corte europea dei diritti dell’uomo – Revisione europea – Giudicato penale – *Restitutio in integrum.*

[44] Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 13 novembre 2025, *Abo c. Turchia*, cit.
[45] E. SCORZA, cit., p. 617.

THE ENFORCEMENT OF ECTHR JUDGMENTS OF VIOLATION BETWEEN THE DOMESTIC LEGAL ORDER AND CONVENTION GUARANTEES

ABSTRACT: The article examines the remedy introduced by Article 628-*bis* of the Italian Code of Criminal Procedure to implement final judgments of the European Court of Human Rights, focusing on its structure, conditions and initial developments in case law. Particular attention is paid to the role of the Court of Cassation, the reopening of proceedings, the prohibition of *reformatio in peius*, and the scrutiny exercised by the Strasbourg Court. The analysis highlights the potential of this new mechanism to ensure effective protection of fundamental rights, while also addressing the risks arising from excessive judicial discretion and possible conflicts between the courts. It emphasizes the need for an interpretation aimed at ensuring full *restitutio in integrum*.

KEYWORDS: Article 628-bis of the Italian Code of Criminal Procedure – European Court of Human Rights – European revision – Final criminal judgment – *Restitutio in integrum.*